

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/CDN **(2011/2012)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Amedeo Citarella, dal Dott. Giorgio Cancellieri, dal Dott. Agostino Chiappiniello, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra, Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 8 marzo 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(317) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO PROIETTI (componente della Commissione Agenti di calciatori, Agente di calciatori e Arbitro di parte dell'Associazione Italiana Procuratori Calcio presso la Camera Arbitrale costituita in seno alla FIGC) • (nota n. 4894/1426 pf10-11/GT/SP/dl del 27.1.2012).

Con provvedimento del 27.1.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione l'Avv. Enzo Proietti per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 34, comma 8, CGS, ed all'art. 11, comma 1, lettera a), Regolamento Agenti di Calciatori.

In relazione all'art. 34, comma 8, CGS per avere svolto in molteplici occasioni, benché componente della Commissione Agenti Calciatori ed Agente di Calciatori, accreditato alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, attività defensionale nell'interesse dell'Ascoli Calcio 1898 Spa innanzi alle Commissioni disciplinari della FIGC e, pertanto, in posizione di potenziale conflitto d'interessi.

In relazione all'art. 11, comma 1, lett. a) del Regolamento Agenti di Calciatori perché, benché contemporaneamente iscritto nel Registro degli Agenti di Calciatori e nell'elenco degli Arbitri di parte dell'Associazione Italiana Procuratori Calcio, come certificato dalla Segreteria della Commissione Agenti Calciatori Calcio, ricopriva un incarico rilevante per l'Ordinamento sportivo in qualità di difensore di una Società di calcio affiliata alla FIGC.

Con memoria difensiva tempestivamente pervenuta, il deferito, ammessa l'attività di difensore dell'Ascoli Calcio 1898 Spa, ha preliminarmente eccepito la improcedibilità dell'azione promossa dalla Procura federale, in quanto diretta nei confronti di un libero professionista regolarmente iscritto ad un albo professionale estraneo alla federazione. Nel merito, ha contestato l'esistenza di qualsivoglia potenziale conflitto di interessi e la incompatibilità tra le attività di Avvocato, di Agente di Calciatori, di componente della relativa Commissione (in quanto, a suo dire, organismo con funzioni essenzialmente amministrative) e di Arbitro di parte dell'Associazione Italiana Procuratori, incarico, quest'ultimo, oramai in via di estinzione per l'intervenuta modifica del Regolamento Agenti. Contestata, infine, la qualifica di Dirigente federale, nella denegata ipotesi di riconoscimento della stessa, ha chiesto dichiararsi dovuti dalla Federazione gli emolumenti sino ad oggi maturati in tale ruolo.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura ha chiesto affermarsi la responsabilità del deferito e l'applicazione della sanzione della inibizione di mesi 13 (tredici) quale componente della Commissione Agenti e della sospensione di mesi 13 (tredici) della Licenza Agenti.

Il deferito, comparso personalmente, si è riportato alla memoria difensiva in atti ed ha concluso per il proprio proscioglimento.

Il deferimento è fondato.

L'Avv. Enzo Proietti risulta essere stato attinto dal presente procedimento quale Componente della Commissione Agenti istituita presso la FIGC, nonché quale Arbitro di parte accreditato presso la Camera Arbitrale e quale Agente di Calciatori iscritto nel relativo Registro; in tali vesti, non già in quella di avvocato, gli è stata contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art.1, comma 1, CGS cui anche gli Agenti sono tenuti ad attenersi per espressa previsione regolamentare (art. 6, comma 3).

Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti dalla Procura è emerso che il deferito, già iscritto nell'Albo degli Agenti dal 2002, nel 2007 transitato nell'istituto Registro degli Agenti di Calciatori, è componente dal 1997 della relativa Commissione, incarico confermatogli con provvedimento del 24.4.2008 (C.U. n. 90/A).

E' inoltre inserito, l'incolpato, nell'elenco degli avvocati per la nomina di Arbitro di parte per l'Associazione Italiana Procuratori Calcio.

A tale proposito, a nulla rileva, ai fini del presente procedimento, che l'art. 30 del modificato Regolamento Agenti, con l'esaurimento delle domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromissorie contenute in contratti di incarico ad Agenti stipulati sino al 31 gennaio 2007, abbia previsto la cessazione delle funzioni della Camera Arbitrale istituita presso la FIGC.

Tale funzione, invero, dall'incolpato ricoperta in 29 arbitrati a far tempo dalla stagione sportiva 2004/2005, risulta svolta anche nelle stagioni 2010/2011 e 2011/2012, vale a dire in concomitanza con l'attività defensionale svolta in favore dell'Ascoli Calcio 1898 Spa davanti alle Commissioni disciplinari federali nell'ambito di diversi procedimenti promossi su istanza della Procura federale (nn. 359 – 445 e 1013/PF 10/11).

Un tesserato risulta finanche essere stato attinto da procedimento disciplinare (v. procedimento n. 390 PF 10/11) per mancato pagamento delle competenze dovute al deferito per le funzioni svolte nell'ambito di un procedimento arbitrale.

L'attività defensionale risulta essere stata svolta anche nella vigenza di iscrizione nel Registro Agenti.

E' ben vero che come Agente risultano essergli stati conferiti solo due mandati, rispettivamente scaduti il 25.5.2005 ed il 9.9.2010, ma quello che rileva è la iscrizione nel Registro Agenti e la legittimazione all'esercizio della relativa attività.

Le anzidette circostanze, come detto, risultano tutte documentalmente provate dalla produzione versata in atti dalla Procura federale.

L'art. 34, comma 8, CGS inibisce ai "*soggetti che ricoprono cariche o incarichi federali*" di assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli Organi della giustizia sportiva.

L'inibizione, dunque, non riguarda esclusivamente i Dirigenti federali, così come definiti dall'art.10, comma 1 delle NOIF, bensì qualunque soggetto che ricopra "*cariche o incarichi federali*".

Ebbene, la Commissione Agenti, risulta istituita presso la FIGC (art. 2 del Regolamento Agenti).

I suoi Presidente e Vice Presidente sono nominati dal Presidente federale, al pari degli altri componenti, per quanto, questi ultimi, su designazione delle Leghe e delle associazioni di categoria (Calciatori ed Agenti).

Di nomina federale è anche il suo Segretario.

Il Regolamento stesso, a sua volta, è entrato in vigore dopo l'approvazione del competente organo della FIFA, con la pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale della FIGC e contiene la delega al Presidente Federale per apportarvi le eventuali modifiche all'uopo richieste dalla FIFA (art. 30, I e II comma).

Consegue, da tanto, la natura federale della carica ricoperta dall'incolpato quale componente della Commissione Agenti.

La circostanza rende priva di pregio la tesi difensiva della natura prevalentemente amministrativa assunta dalla Commissione Agenti a seguito delle modifiche intervenute con il 2007, con l'attribuzione al TNAS delle controversie tra gli iscritti, non potendosi non evidenziare che, tra l'altro, ai sensi dell'art. 29, comma 6 del Regolamento la Commissione "*delibera la sospensione della Licenza*", oltre che a richiesta dell'interessato, anche "*quando accerta la mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 6 o la presenza di una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 11 per l'esercizio dell'attività di Agente*".

Assume rilievo, altresì, che l'attività defensionale sia stata svolta anche in concomitanza con la iscrizione nel Registro Agenti, il cui Regolamento vieta agli iscritti "*qualsiasi attività che comporti un conflitto d'interessi, anche potenziale*" (art. 20, comma 9), evidenti essendo e la *ratio* del divieto e il potenziale conflitto cui si riferisce la norma, attesa la naturale contrapposizione degli interessi di cui sono rispettivamente portatori gli agenti in rappresentanza dei loro assistiti e le Società di calcio.

L'aver svolto attività defensionale in favore di una Società di calcio in concomitanza con la carica di componente della suddetta Commissione e con quella di Arbitro accreditato presso la Camera Arbitrale, peraltro nella vigenza della iscrizione nel Registro degli Agenti, in definitiva, integra violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione al successivo art. 34, comma 8, ascrivibile all'incolpato nella triplice veste di componente della Commissione Agenti, di Agente iscritto nel relativo Registro e di Arbitro di parte accreditato presso la seppure cessata Camera Arbitrale costituita presso la FIGC.

Si contesta, poi, all'Avv. Enzo Proietti, l'aver ricoperto un incarico rilevante per l'Ordinamento sportivo, quale difensore di una Società di calcio, in violazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del Regolamento Agenti, che inibisce, in questi casi, l'esercizio dell'attività di Agente.

La difesa di una parte, nella specie una Società di calcio, innanzi agli Organi della giustizia sportiva assume sicuramente rilievo per l'Ordinamento sportivo.

Con il conferimento dell'incarico di assistenza consentito dall'art. 34, comma 7 del CGS, invero, si attribuisce al delegato il potere di contraddire, interloquire e formulare richieste il cui accoglimento rileva, oltre che ai fini propri del richiedente, anche di quelli perseguiti

dalla stessa Procura federale, con conseguente trasposizione nei provvedimenti che definiscono i procedimenti cui si riferiscono.

Trattasi, in definitiva, di attività rilevante per l'Ordinamento sportivo, attesa la idoneità degli adottandi provvedimenti di incidere nei rapporti di carattere tecnico, disciplinare ed economico che riguardano i soggetti indicati dagli artt. 1, comma 1 e 30, comma 1 dello Statuto, tenuti alla loro osservanza ai sensi del comma 2, art. 30 citato.

Sanzioni congrue, visto anche l'art. 26, comma 1, lett. c) del Regolamento Agenti, sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Infligge all'Avv. Enzo Proietti le sanzioni della inibizione di mesi 9 (nove) quale componente della Commissione Agenti e della sospensione di mesi 9 (nove) della Licenza di Agente.

(321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE TAMBONE (già Direttore sportivo e all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl • (nota n. 4910/205 pf11-12/AM/ma del 30.1.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 30.1.2012, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale, il Dottor Giuseppe Tambone, già Direttore Sportivo ed all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società Giulianova Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, Codice Giustizia Sportiva, per aver chiesto nella sua qualità di Direttore Generale della Società Giulianova Calcio Srl somme di denaro non dovute per il calciatore Travaglini Christian in violazione degli artt. 20 e 24 del Regolamento S.G.S. e degli artt. 44, 45 e 46 delle NOIF; di conseguenza la Procura federale deferiva per i fatti ascrivibili al suddetto dirigente la Società Giulianova Calcio Srl, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS.

Entrambi i deferiti depositavano delle memorie difensive nei termini previsti, mediante le quali contestavano l'imputazione degli addebiti loro mossi nel deferimento.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Dottor Giuseppe Tambone l'inibizione per anni 1 (uno); e nei confronti della Società Giulianova Calcio Srl l'ammenda per € 500,00 (€ cinquecento/00).

Sono comparsi i deferiti i quali per mezzo dei propri difensori hanno insistito per il loro proscioglimento da ogni addebito.

I motivi della decisione

La Commissione disciplinare, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura federale, le memorie difensive, e quanto dedotto dalle parti nel corso del dibattimento, rileva quanto segue: Il Dottor Giuseppe Tambone, all'epoca dei fatti contestati nel deferimento, era il Direttore generale della Società Giulianova Calcio Srl. Il deferito aveva richiesto al padre del calciatore Christian Travaglini la somma di € 2.700,00, in data 13 Agosto 2010, con la giustificazione di dover pagare l'iscrizione e le rate mensili al Convitto Nazionale "Melchiorre Delfico" per il calciatore Christian Travaglini. Il pagamento al Convitto

Nazionale non veniva eseguito dal Dottor Tambone, contrariamente a quanto riferito al padre del suddetto giocatore. Solo in un secondo momento il Dottor Tambone provvedeva a pagare il Convitto Nazionale, e soltanto dopo esplicita richiesta di chiarimenti dal padre del calciatore. Il Signor Travaglini era stato infatti contattato dal Convitto, a causa del mancato pagamento delle rette dovute dal Signor Christian Travaglini.

E' stata inoltre accertata, secondo quanto riferito alla Procura federale dal Signor Nicola Travaglini, la circostanza che il deferito abbia consegnato al calciatore Christian Travaglini una busta contenente la ricevuta di € 3.300,00 datata 30.12.2010, dattiloscritta su carta intestata della Società Giulianova Calcio e relativa sempre a presunte spese ed oneri di immatricolazione, tesseramento, nonché a oneri assicurativi della FIGC (si veda quanto dichiarato dal Travaglini nella audizione del 9 gennaio in merito ai chiarimenti da lui telefonicamente richiesti al Tambone e alla risposta fornita da quest'ultimo).

In relazione al Presidente della Società Giulianova Calcio, Signor Dario D'Agostino, dalla ricostruzione delle circostanze, questi risulterebbe essere completamente all'oscuro dei fatti sopra detti, e ciò è facilmente desumibile dal comportamento da questi tenuto in epoca successiva al 14 marzo 2011, quando veniva messo al corrente dal Signor Nicola Travaglini dell'intera vicenda.

Non risulta pertanto verosimile la versione dei fatti fornita del Dottor Giuseppe Tambone, la quale contrasta con quanto riferito alla Procura federale in sede di audizione, sia dai Signori Nicola e Christian Travaglini, che dal Signor Dario D'Agostino.

Per tali motivi, risulta evidente il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Dottor Giuseppe Tambone, che ha agito anche nella qualità di Direttore Generale del Giulianova Calcio.

Il Dottor Giuseppe Tambone risulta pertanto responsabile della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere volontariamente e consapevolmente il comportamento antiregolamentare sopra esposto, chiedendo anche nella sua qualità di Direttore Generale della Società Giulianova Calcio Srl, somme di denaro non dovute per il calciatore Travaglini Christian in violazione degli articoli 20 e 24 del Regolamento SGS e degli articoli 44, 45 e 46 delle NOIF.

Quanto alla posizione del Giulianova Calcio, si rileva che sebbene il Presidente Dario D'Agostino non fosse a conoscenza dell'illecito comportamento posto in essere dal dirigente del Giulianova Calcio, quest'ultima Società risponde comunque dell'operato del proprio dirigente, in virtù dell'istituto della responsabilità oggettiva, e di conseguenza mediante l'applicazione dell'art. 4, comma 2 del CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura federale, infligge al Dottor Giuseppe Tambone la sanzione dell'inibizione per mesi 8 (otto), ed alla Società Giulianova Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il giorno 13 Marzo 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete